055 01/2016

LAVORATORI AUTONOMI

I contributi per gli artigiani e i commercianti

Per artigiani e commercianti, dal 2003, i contributi subiscono un lieve aumento: lo 0,2% annuo che, in prospettiva, porterà la contribuzione a raggiungere 19 punti percentuali. Lo comunica l'Inps con la circolare 34 dell'11 febbraio 2003.

I contributi fissi. I contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dai commercianti si articolano in contributi fissi (nei limiti del minimale di reddito) — versati in quattro rate trimestrali — e contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale e nei limiti del massimale reddituale annuo, versati in due acconti di pari importo e saldo.

Minimale di reddito. Il reddito minimo annuo (il cosiddetto minimale) da considerare per il calcolo del contributo Ivs (pensione) dovuto dagli artigiani e dai commercianti **per il 2016 è pari a 15.548,00 euro.**

Massimale di reddito. Quando il reddito di impresa supera il tetto pensionabile Inps **(46.123,00 euro per il 2016)** la quota di reddito eccedente questo limite viene considerata, per il versamento dei contributi previdenziali, fino al massimale e cioè un importo pari al tetto pensionabile più i 2/3 di questo tetto **(per il 2016, quindi, 76.872,00 euro)**. Il massimale, che è individuale — da riferire cioè a ogni singolo soggetto operante nell'impresa — e non globale da riferire all'impresa stessa, va rapportato a mese per i periodi di assicurazione inferiori all'anno.

Il massimale annuo contributivo. Va sottolineato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo (non frazionabile a mese) è, per il **2016, pari a 100.324,00 euro.** In questi casi, naturalmente, la pensione verrà liquidata con il sistema esclusivamente contributivo, introdotto dalla riforma Dini (legge 335/95), che tiene conto dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa.

Contribuzione per la maternità. Questo contributo, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1 della legge 488 del 23 dicembre1999, viene fissato, sempre per il 2012, nella misura di 0,62 euro mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei bollettini di pagamento (in corso di emissione) il contributo per le prestazioni di maternità è stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione Ivs sul minimale di reddito.

Affittacamere. I soggetti che esercitano l'attività di affittacamere, iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, non devono osservare il minimale annuo di reddito. Come dire, quindi, che questi contribuenti devono versare i contributi a percentuale Ivs calcolati sull'effettivo reddito maggiorato dell'importo della contribuzione dovuta per la maternità pari a 0,62 euro mensili.

FNP CISL Vicenza

Termini di versamento. Gli artigiani e i commercianti devono versare i contributi, mediante F24, alle seguenti **scadenze:**

- **16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017** per le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito (contributi fissi);
- entro i termini stabiliti per il pagamento dell'Irpef (Unico 2016) per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

Va evidenziato che in sede di versamento delle singole rate, degli acconti e del saldo, tutti gli importi, come previsto dalla circolare Inps 208 del 27 novembre .2001, devono essere arrotondati all'unità di euro.

Collaboratori. Nel caso in cui il titolare si avvalga dell'attività di familiari collaboratori, i contributi vanno determinati come segue:

a) imprese familiari legalmente costituite: sia il titolare che i collaboratori devono calcolare il contributo sulla propria quota di reddito denunciato ai fini fiscali;
b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali: In ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 % del reddito globale dell'impresa. I collaboratori devono versare sul reddito attribuito a ciascuno di essi dal titolare. I collaboratori fino a 21 anni pagano una quota ridotta di 3 punti: 19,20 % gli artigiani e 19,29 % i commercianti.

N.B.: i commercianti pagano un contributo più elevato, lo 0,09 %, rispetto agli artigiani. Questa maggiorazione viene accantonata e serve per indennizzare coloro che cessano definitivamente l'attività commerciale. **(vedi scheda a pagina C 11-4)**

FNP CISL Vicenza

ARTIGIANI: i contributi per il 2016

SCAGLIONI ANNUI DI REDDITO	TITOLARI OGNI ETA' E COLLABORATORI CON PIU' DI 21 ANNI	COLLABORATORI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI (*)
Fino a € 15.548,00 (minimale)	*23,10 % = € 3.591,59 + maternità € 7,44*	*20,10 % = € 3.125,15+ maternità € 7,44*
da € 15.548,01 a € 46.123,00	*23,10 %*	*20,10 %*
da € 46.123,,01 a € 76.872,01 (massimale)	*24,10%*	*21,10 %*

COMMERCIANTI: i contributi per il 2016

SCAGLIONI ANNUI DI REDDITO	TITOLARI OGNI ETA' E COLLABORATORI CON PIU' DI 21 ANNI	COLLABORATORI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI (*)
Fino a € 15.548,00 (minimale)	*23,19% = € 3.605,58 + maternità € 7,44*	*20,19 % = € 3.139,14+ maternità € 7,44*
da € 15.548,01 a € 46.123,00	*23,19 %*	*20,19 %*
da € 46.123,,01 a € 76.872,01 (massimale)	*24,19 %*	*21,19%*

(*) Questa riduzione di contributo di tre punti scatta fino a tutto il mese nel quale il collaboratore compie 21 anni. Nell'ipotesi di attività prestata per una sola parte dell'anno, i limiti minimali e massimali di reddito vanno rapportati a mese dividendo per 12 tali limiti, riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

N.B.:

1) i pensionati con più di **65 anni nel 2012** possono chiedere la riduzione del 50 % del contributo;

2) chi rinvia il pensionamento, purchè assuma un giovane disoccupato, può scontare dieci punti percentuale;

3) chi ha meno di 32 anni e si iscrive per la prima volta può pagare per i primi tre anni il 50% del contributo dovuto e diluire la differenza nei quattro anni successivi.

ATTENZIONE: questa norma (punto 3) non è stata rinnovata, per cui, chi si è iscritto per la prima volta dopo il 31 dicembre 2001 non potrà più godere dello sconto!

C 11-2

055 01/2016

Commercianti che cessano l'attività. Indennizzo INPS per i "rottamati"

Con il comma 272 della legge finanziaria 2005 è stato rinnovato l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

A fruire di tale beneficio possono essere i titolari o coadiutori di un'attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di un'attività commerciale in aree pubbliche.

Per avere diritto all'indennizzo, l'esercente deve cessare definitivamente l'attività commerciale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2016, e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- deve avere più di 63 anni e 7 mesi di età (se uomo) e più di 62 anni e 6 mesi di età (se donna); per il 2016.

- al momento della cessazione, deve essere iscritto da almeno 5 anni nella gestione speciale commercianti;

- al momento della cessazione dell'attività, il titolare deve riconsegnare l'autorizzazione in base alla quale la stessa veniva svolta e chiedere la cancellazione dal registro degli esercenti l'attività presso la camera di commercio.

L'indennizzo corrisposto dall'Inps è pari al trattamento minimo di pensione di 502,39 euro, previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti e viene pagato fino al raggiungimento dell'età pensionabile (66 anni 7 mesi per gli uomini e 65 e 6 mesi per le donne).

Se i requisiti sono soddisfatti, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e l'arco di tempo in cui viene percepito è considerato dall'INPS come anzianità "fittizia" per il conseguimento del diritto alla pensione.

Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti d'accesso.

L'indennizzo è incompatibile con la ripresa di qualunque lavoro autonomo o subordinato, per cui il titolare è tenuto a comunicare all'INPS l'eventuale ripresa di attività. dell'INPS,

N.B.: Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività COMMERCIALI c'è l'aliquota aggiuntiva dello 0,09 per cento ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016.

C 11-4

FNP Cisl Vicenza